

TRIBVNALE DI BENEVENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

IL G.I.

della causa n. 1991-2/2014 R.G.A.C. ha emesso la seguente

ORDINANZA

ritenuto che non si possa considerare come casa familiare quella che, al momento della cessazione della convivenza tra i coniugi, era stata già abbandonata, seppur da non molti mesi, poiché ciò colliderebbe col fatto che i figli, oramai, erano stati «già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia» (Cass. civ., Sez. I, 9.9.2002, n. 13065: «L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ. risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l'istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione.»);

osservato che, inoltre, in un caso, come quello di specie, nel quale la casa familiare, abitata precedentemente alla cessazione della convivenza, appartiene a terzi, la possibilità della reviviscenza della detenzione comporterebbe anche una perpetua incertezza sull'ampiezza delle facoltà di godimento, riconosciute al terzo proprietario: il quale non può vedersi attribuire di nuovo la detenzione dell'immobile e, poi, vedersi sottrarre la detenzione medesima, secondo le mutevoli ed imprevedibili vicende dei coniugi, e le conseguenti mutevoli ed imprevedibili statuizioni del Giudice della separazione (il per giunta, assume che quella casa sia, oggi, condotta in locazione da terzi: circostanza che, ove sussistente, ulteriormente precluderebbe il ritorno della e dei figli);

reputato, allora, che debbano affermarsi i seguenti principi:

- per casa familiare, suscettibile di assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. (e dell'art. 6, co. 6, l. 1°.12.1970, n. 898), deve intendersi soltanto quella abitata dalla famiglia al momento della cessazione della convivenza tra i coniugi: e tale non è quella che, pur abitata per anni, sia stata abbandonata per il trasferimento della famiglia in altra casa, quand'anche la nuova abitazione sia stata occupata, prima della fine della convivenza, per un tempo breve, ma non irrisorio;
- l'allontanamento dalla precedente casa familiare comporta, infatti, lo sradicamento dei figli da quell'ambiente di vita, recidendo il collegamento preesistente;
- il ripristino di tale collegamento non può, a maggior ragione, essere stabilito dal
 Giudice allorquando la casa familiare, oramai abbandonata, appartenga a terzi, i



quali abbiano recuperato il godimento del proprio immobile: tali terzi non possono rimanere assoggettati alle mutevoli ed imprevedibili vicende della vita della famiglia che occupava l'abitazione, ed agli altrettanto mutevoli ed imprevedibili provvedimenti che possano adottarsi nei procedimenti relativi alla crisi familiare: il loro diritto, dunque, si riespande in maniera definitiva ed irreversibile;

rilevato che, dovendosi ritenere vero che

un'abitazione, in Afragola, contro un canone di circa euro 260,00 mensili (la circostanza viene dichiarata, con esposizione sufficientemente particolareggiata, dallo stesso

ciò risulta giustificato dalle difficoltà materiali, incontrate nella casa materna, che, com'è rimasto pacifico all'esito dell'ascolto dei figli minori, si presentava eccessivamente angusta: tale ultimo fatto può fondare un incremento dell'assegno di mantenimento dei figli, posto a carico del padre: incremento non maggiore, tuttavia, di euro 80,00 mensili (con decorrenza dalla data della presente decisione, essendo ignoto il momento di conclusione del contratto di locazione: ed assorbita la rivalutazione monetaria già maturata), perché le sostanze del resistente (tale nel presente procedimento incidentale) non appaiono, nonostante le asserzioni della controparte, di entità maggiore di quella dichiarata, e perché il più gravoso onere economico, in danno della ricorrente, è controbilanciato dalla presenza, nel patrimonio della di due immobili in (categorie catastali A/2 e C/2), le cui modalità di

utilizzazione non sono ancora chiare (e non può escludersi che la questione possa comportare ulteriori provvedimenti di revisione delle disposizioni vigenti);

considerato, infine, che il giudizio di separazione non è destinato a regolare rapporti di credito, diversi da quelli tipici della materia: sicché la pretesa di rimborso delle spese, sostenute per il trasloco da Sant'Agata de' Goti (senza aggiungere le considerazioni sull'arredamento, pure formulate dal non può essere esaminata;

P.Q.M.

IL G.I.

rigettata ogni altra domanda, così provvede:

- 1. incrementa l'assegno destinato ai figli, ed a carico di Crescenzio, ad euro 680,00 mensili, con decorrenza dalla data della presente decisione ed assorbita la rivalutazione monetaria già maturata, ferme la rivalutazione monetaria futura e la contribuzione nelle spese straordinarie, come già stabilito dal Presidente del Tribunale;
- 2. rimette al definitivo ogni decisione sulle spese;
- manda per la comunicazione.

Benevento, 16 Dicembre 2015

IL G.I. DOTT. LUIGI GALASSO

